



M.I.U.R.

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO ISCHIA

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria



Via G. Casciaro, 3 - 80077 ISCHIA (Napoli)
Codice meccanografico: NAEE14400N
C.F. 83030050633

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ISCHIA" I CIRCOLO (ISCHIA PORTO)
Prot. 0000331 del 15/01/2021
01-01 (Uscita)

**Al Personale Docente e ATA
Alle Famiglie degli alunni
Agli utenti esterni
Albo-Sito web-Atti
Argo Bacheca**

AVVISO N. 46

**Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI.
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 2017 e 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL vigente;

VISTO il D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S 2020/21 E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE di seguito riportate:

1. Orario di servizio
2. Vigilanza sugli alunni
3. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica
4. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività sportiva
5. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio
6. Collaboratori scolastici
7. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti
8. Vigilanza durante il tragitto aula /palestra;
9. Uscita temporanea degli alunni dalla classe
10. Vigilanza sui *minori bisognosi di soccorso*;
11. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.
12. Uso delle attrezzature
13. Norme di comportamento degli alunni, famiglie, utenti esterni
14. Disposizioni finali

PREMESSA

In via generale, si rammenta che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di **vigilare sugli allievi** per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. Tale obbligo, che certo caratterizza la

funzione docente grava però, se pure nei limiti fissati dall'art. 36, comma 2, lettera d), CCNL 1999, anche sul personale A.T.A.

Tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (ex art. 25 D. Lgs. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici.

1. ORARIO DI SERVIZIO

Secondo l'art.29, comma 5 del CCNL 29 novembre 2007, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **tutti i docenti (compresi i docenti di sostegno, di religione e i docenti in disponibilità o a qualunque titolo in servizio) sono tenuti a trovarsi in sede 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per garantire l'incolumità degli alunni che entrano in classe al suono della campanella ed alla contestuale apertura dei cancelli.**

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Durante l'ingresso, la sorveglianza dei collaboratori scolastici avviene ai cancelli e negli atri/corridoi.

2. VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Gli alunni accolti nella Scuola non possono essere lasciati senza sorveglianza nelle diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica. Fra gli obblighi di servizio dei docenti vi è quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi. Per gli allievi della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola, inizia al momento dell'affidamento degli alunni e termina alla riconsegna ai genitori. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Non è sufficiente per il docente l'aver osservato le norme regolamentari se risultano violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni.

1. La vigilanza degli alunni dal loro ingresso nella scuola fino alla loro uscita costituisce per tutto il personale adulto della scuola il primo dovere. L'adulto ha il dovere di vigilare per prevenire qualunque evento che causi danno all'alunno e che sia ragionevolmente prevedibile. Il controllo ai fini della vigilanza è un controllo discreto, ma presente su tutti quegli aspetti che possono costituire rischio o disagio per gli alunni. Per momentanee assenze dalla classe i docenti sono tenuti a ricorrere alla sorveglianza in aula da parte di un collaboratore scolastico. Ove il docente non sia in grado di provvedere direttamente alla prevenzione di un determinato evento ha il dovere di segnalare al proprio superiore o ad altro personale il rischio.
2. Il docente che per motivi vari non ricevesse il cambio turno del collega è tenuto a proseguire il servizio, ai fini della vigilanza fino a quando non riceve sostituzione o non si concluda il servizio scolastico. In nessun caso è autorizzato a lasciare incustodito il gruppo di alunni. Qualora, per motivi del tutto eccezionali ed in casi estremi, le classi debbano rimanere incustodite e non vi siano insegnanti a disposizione, gli alunni devono essere suddivisi tra le altre classi, nel rispetto delle regole *anticovid* adottate per il contenimento dell'emergenza pandemica in corso
3. Ai fini della sicurezza, tutti i docenti devono collaborare in caso di ritardo/assenza improvvisa dei colleghi e avvisare i collaboratori e la segreteria se le classi rimangono incustodite.
4. Il docente che per causa di forza maggiore si trovi in condizione di non poter garantire efficacemente la vigilanza su un gruppo di alunni può avvalersi della collaborazione di un collega che ha il dovere morale di coadiuvarlo nel compito. Ugualmente forme di collaborazione tra docenti per espletare la vigilanza degli alunni in momenti particolari (cambi turno, accessi ai servizi igienici, incarichi, ecc.) possono essere opportune purché il

docente che assume l'incarico sappia chiaramente quanti e quali bambini vengano a lui affidati. A sua volta il docente che ha richiesto la collaborazione di un collega deve sincerarsi che il collega abbia accettato, anche solo verbalmente l'incarico.

3. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

La vigilanza in classe è compito esclusivo del docente. **In caso di incidente di cui è vittima l'alunno il docente deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e simili.** L'art. 2048 c.c. pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza.

La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitarlo.

Il dovere di vigilanza del docente va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto.

Il docente risponde, ad esempio, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti sono tenuti ad essere in sede cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. I docenti della prima ora devono:

- fare subito l'appello e prendere nota sul registro elettronico degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando nel registro di classe elettronico il nome dell'alunno e l'ora precisa di entrata;
- richiedere l'esibizione di autocertificazioni o certificati medici di riammissione a scuola per le assenze superiori ai 5 giorni (primaria) a 3 giorni (Infanzia) o l'autocertificazione richiesta;
- riporre all'interno dell'apposita busta, i certificati di giustificazione, annotare nel registro elettronico l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permettere il controllo al docente della prima ora il giorno successivo;
- il docente, qualora un alunno dopo tre giorni di rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnala il nominativo al coordinatore di classe che convocherà tempestivamente un genitore;
- **mantenere aggiornati i registri giornalieri dei contatti stretti (CONTACT TRACING)** da inviare settimanalmente al protocollo;
- segnalare tempestivamente alla Dirigenza (tramite comunicazione in Segreteria didattica) eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione e curino che:

- gli allievi tengano un comportamento consono all'Istituzione scolastica;
- non imbrattino banchi, sedie, arredi, aule, laboratori;
- i locali siano lasciati in ordine e puliti;

- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e venga segnalata immediatamente al Dirigente ogni responsabilità individuale.

4. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è stata esclusa nelle seguenti fattispecie:

- se il docente è nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- se sono state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo;
- il gioco non è di per sé pericoloso;
- non sono state violate le regole del gioco.

I docenti sono tenuti a verificare la praticabilità delle aree esterne e l'assenza di pericoli prima di portare i bambini a svolgere eventuali attività nei rispettivi spazi delle scuole. Per garantire parità di offerta formativa, tutte le classi devono usufruire degli spazi esterni, ma si devono anche evitare pericolose situazioni di affollamento per la sicurezza dell'utenza; per cui ci deve essere alternanza delle classi nei momenti di eventuali attività negli spazi esterni.

5. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA, AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO

L'ingresso degli allievi negli edifici e pertinenze della scuola **avviene secondo orari scaglionati** per garantire il distanziamento secondo quanto stabilito dalla normativa *Anticovid*.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso l'ingresso dell'edificio siano presenti l'insegnante della 1° ora ed un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani/classi o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Per assicurare la vigilanza i docenti sono tenuti ad **assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, dove li accompagnano in fila.**

Al termine delle lezioni i docenti si accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza pubblicate.

Gli allievi alla fine delle lezioni devono essere consegnati, **all'uscita da scuola, solo ed esclusivamente** al genitore o a persona adulta delegata con apposito atto di delega firmato dall'esercente la patria potestà e depositato agli atti della scuola e solo dopo che il docente ne abbia accertata l'identità.

NON È ASSOLUTAMENTE CONSENTITA LA CONSEGNA A PERSONE DIVERSE DAI GENITORI O DAI DELEGATI DAI GENITORI.

In assenza del genitore all'uscita o del suo delegato, trascorsi 10 minuti il docente affida l'alunno al collaboratore scolastico ed avvisa il responsabile di plesso o l'ufficio di segreteria che provvede a contattare la famiglia. Il collaboratore vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato.

In base alla delibera n. 17 della seduta del Consiglio di Circolo del 15/10/2020, viene integrato l'art. 19 del Regolamento del Circolo (gestione ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate, ritiro alunni) e vengono consentiti 10 minuti di ritardo all'ingresso per 3 volte a quadrimestre,

10 minuti di ritardo all'uscita per il prelevamento dell'alunno per 2 volte a quadrimestre. In caso di persistenza, il docente informerà la Dirigenza che provvederà a contattare la famiglia dell'alunno. Nel caso in cui si reiteri l'abbandono del minore all'uscita della scuola, la Dirigenza si vedrà costretta ad avvisare le Forze dell'Ordine.

La puntualità è un valore che si richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica.

Si confida quindi nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità educativa.

In ogni caso, l'alunno una volta entrato a scuola deve sempre essere accolto in classe; anche in caso di ritardo, non dovrà sostare mai fuori dalla classe né in attesa dell'ora successiva, né per motivi disciplinari o altro.

6. COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente direttiva sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante gli intervalli.

7. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso e ai collaboratori del Dirigente. In mancanza del docente di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio il docente supplente, il personale collaboratore scolastico o i docenti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola tutto il personale ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.

8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula alla palestra il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

9. USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sempre una alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per qualunque motivo. Qualora il docente ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici.

I docenti sono invitati a segnalare al Dirigente e al DSGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

I collaboratori scolastici sono tenuti ad invitare gli allievi ad entrare immediatamente in classe dopo l'uso dei servizi e non consentire che si intrattengano nei corridoi o negli antibagni oltre il tempo strettamente necessario.

10. VIGILANZA SUI MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni con disabilità, impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Si ritiene indispensabile fornire indicazioni precise sugli adempimenti dei lavoratori in caso di infortuni. Adempimenti per tutto il personale

Casi gravissimi o presumibilmente gravissimi

1. Chiamare immediatamente il numero 118 chiedendo l'invio di un'autoambulanza;
2. Avvisare immediatamente i genitori, a casa o sul lavoro.
3. Avvisare immediatamente la Presidenza, o in assenza del Dirigente scolastico, la Segreteria e il Referente di plesso;

Casi non gravi

1. Provvedere al primo soccorso d'urgenza (disinfezione, fasciatura, applicazione di ghiaccio, ecc.);
2. Informare immediatamente i genitori descrivendo l'infortunio dell'alunno, e una volta reperito si chiede se manifesta la volontà dell'intervento dell'ambulanza;
3. Chiamare il 118 se il genitore ha manifestato la volontà di intervento;
4. Avvisare la Presidenza e la segreteria per il tramite del Collaboratore Scolastico;
5. In caso di necessità di cure mediche specifiche, l'infortunato dovrà essere portato al pronto soccorso all'ospedale più vicino, o **dal genitore che lo ritira dalla frequenza recandosi al PRONTO SOCCORSO entro le 24 ore dall'evento infortunistico**;

In assenza di uno dei due genitori verrà accompagnato in ospedale sempre accompagnato da autoambulanza da un Collaboratore Scolastico o da un docente, la classe rimarrà sotto la vigilanza di un docente in servizio. Il personale della scuola che accompagna l'alunno dovrà attendere l'arrivo dei genitori;

6. **Si ricorda il divieto assoluto di utilizzare veicoli personali per il trasporto di infortunati, siano essi adulti o minori.**

Adempimenti da parte del docente

- Contattare immediatamente la famiglia e descrivere l'accaduto;
- Chiamare immediatamente il 118
- Compilare per ogni incidente avvenuto nei locali della scuola **una dettagliata relazione**;
- **Poiché complicazioni successive l'incidente sono sempre possibili**, si ricorda che la denuncia di infortunio, oltre ad essere un obbligo d'ufficio, tutela anche da eventuali tardive contestazioni.
- Gli insegnanti con la collaborazione dei Collaboratori Scolastici dovranno verificare il giorno

successivo se l'alunno:

1. presenta fasciature evidenti: se presenti, va verificato nell'immediato se in possesso del **referto**, se dimenticato si dovrà trattenere in ingresso, si contatta il genitore che dovrà portare immediatamente il documento, se così non fosse l'alunno non potrà entrare in classe;
2. se in possesso di referto di Pronto Soccorso **si ricorda** di verificare i **giorni di prognosi** presenti. Si consideri che gli stessi devono essere conteggiati **dal giorno dell'evento in poi**. Il documento rilasciato dall'ospedale con indicati i giorni di prognosi costituisce un certificato medico di malattia a tutti gli effetti.
3. di seguito si indicano alcuni esempi di prognosi, richiamando l'attenzione al numero dei giorni quali ad esempio:
 - con prognosi di 0 (zero giorni) l'alunno potrà entrare e frequentare;
 - con prognosi di 1 (un giorno) l'alunno potrà entrare e frequentare;
 - con prognosi di 2 o più giorni l'alunno **non potrà entrare e frequentare** se non in **possesso del certificato del medico curante che ne autorizza l'ammissione**.

Adempimenti da parte del genitore

Il genitore dovrà :

- Presentare ***immediatamente e comunque entro le 24 ore dall'accaduto*** agli uffici di segreteria il verbale di pronto soccorso e/o il certificato medico; Il genitore riceverà per e-mail tutta la documentazione e le credenziali utili alla gestione del sinistro.
- Si ricorda che con prognosi di 2 o più giorni, l'alunno potrà frequentare la scuola solo se in possesso del certificato medico che ne autorizza l'ammissione.

11. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M. n. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente e costituisce, a tutti gli effetti, prestazione di servizio. I docenti designati devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati. Spetta ai docenti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate nelle pertinenze dell'Istituto scolastico.

12. USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli alunni che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza in particolare dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;

- informare ed istruire gli alunni sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli alunni osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli alunni loro affidati usino le attrezzature in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola

In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente, alla Dirigenza scolastica.

13. NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI, FAMIGLIE, UTENTI ESTERNI

1. Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso a scuola e le norme del Regolamento di Istituto.
2. I genitori non possono entrare nei locali scolastici se non preventivamente autorizzati.
3. I genitori possono incontrare i docenti e il Dirigente previo appuntamento o negli orari comunicati.

L'entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico.

In caso di situazioni urgenti, il collaboratore riferirà al Dirigente Scolastico, se presente nel plesso, o al referente del plesso per ricevere adeguate indicazioni operative.

14. DISPOSIZIONI FINALI

È vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al termine delle attività– di qualsiasi estraneo, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto, o espressamente autorizzata dalla Dirigenza. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, etc.... Prima di proporre agli alunni attività che richiedano l'uso di sostanze particolari o alimenti va verificato, da parte del docente, tramite comunicazione scritta alle famiglie, che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente.

Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente e vanno risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, i docenti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento, eventualmente, potrà essere sarà effettuato in modo collettivo.

TUTTO IL PERSONALE , GLI ALUNNI E GLI UTENTI ESTERNI SONO TENUTI AL RISPETTO SCRUPOLOSO DELLE DISPOSIZIONI ANTICOID IMPARTITE E DISPONIBILI SUL SITO WEB DELL'ISTITUTO, che costituiscono parte integrante della presente DIRETTIVA.

Le presenti disposizioni vengono pubblicate sul sito web della scuola raggiungibile al seguente indirizzo <https://www.1circolodidatticoischia.edu.it/> e la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giuseppina Blenx

Documento firmato digitalmente, ai sensi del CAD –
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
da GIUSEPPINA BLENX

Ischia, 15/012021